



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI TERRENI DA COLTIVARE AD ORTO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/2020



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

INDICE

- Art. 1) FINALITA'
- Art. 2) REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE
- Art. 3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ASSEGNAZIONE DELL'AREA ORTIVA
- Art. 4) DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Art. 5) DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE
- Art. 6) DEPOSITO CAUZIONALE E QUOTA ANNUALE
 - 6.1 DEPOSITO CAUZIONALE
 - 6.2 TARIFFA ANNUALE
- Art. 7) CONDUZIONE DELLE AREE ORTIVE
 - 7.1 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
 - 7.2 USO E CARATTERISTICHE DELL'ACQUA
- Art. 8) DIRITTI E DOVERI DEL COMUNE
- Art. 9) DOVERI DEGLI ASSEGNATARI
- Art. 10) L'ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI
- Art. 11) DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

Art. 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale promuove, in armonia con le finalità dello Statuto comunale, l'impiego del tempo libero in attività ricreative, sociali e culturali che favoriscano l'aggregazione sociale e che stimolino l'autorganizzazione della cittadinanza.
2. Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione individua aree da destinare all'orticoltura da assegnare ai cittadini richiedenti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento.

Art. 2 – Requisiti e regole per l'assegnazione

1. I requisiti indispensabili per essere assegnatari dell'area ortiva sono i seguenti:
 - essere maggiorenni e residenti nel Comune di Granarolo dell'Emilia; qualora l'assegnatario cambi residenza deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale oppure avere domicilio stabile all'interno del Comune di Granarolo dell'Emilia comprovato da idonea documentazione da allegare alla domanda di richiesta di assegnazione. Eventuali deroghe alla residenza o domicilio sono decise dall'Amministrazione Comunale.
 - non essere proprietari o non avere godimento a qualsiasi titolo di un terreno coltivato o coltivabile nel Comune di Granarolo dell'Emilia e/o nei Comuni confinanti. Tale requisito dovrà essere autocertificato nella domanda di richiesta e potrà essere oggetto di verifica, in ogni momento, da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Tali requisiti debbono essere posseduti dal richiedente all'atto di presentazione della domanda.
3. Non è consentita più di una assegnazione ad ogni singolo nucleo familiare.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dell'area ortiva

1. Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno solare utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, cui va allegata copia della carta di identità del richiedente.
2. Qualora il Comune disponga di più zone ortive da assegnare, il richiedente potrà indicare più opzioni, in ordine decrescente di preferenza; la preferenza indicata nel modulo non è vincolante per l'Amministrazione, che ha facoltà di proporre al richiedente l'area che sarà a disposizione a seguito di rinunce o revoche.
3. L'assegnazione delle aree ortive avviene tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda (fa fede il numero del Registro di Protocollo) ed in base alle modalità stabilite dal presente Regolamento.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

4. L'assegnazione verrà formalizzata, per iscritto, dal Responsabile del Servizio competente al richiedente, così come l'eventuale diniego qualora il richiedente non possenga uno dei requisiti di cui all'art. 2;
5. Eventuali modifiche alle assegnazioni, o nuove assegnazioni, saranno di volta in volta stabilite adottando la medesima prassi.
6. Nel momento dell'assegnazione della zona ortiva, l'assegnatario dichiara di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti, attraverso una dichiarazione sottoscritta dallo stesso e posta in calce alla domanda di richiesta.

Art. 4 – Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha validità triennale e si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni.
2. E' facoltà dell'assegnatario presentare rinuncia per iscritto all'Amministrazione Comunale 30 giorni prima della scadenza naturale dell'assegnazione.
3. Non è previsto alcun rimborso, in caso di rinuncia all'utilizzo dell'orto, presentata successivamente all'avvenuto pagamento della tariffa annuale.

Art. 5 – Decadenza e revoca dell'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione avviene:
 - per rinuncia spontanea da parte dell'assegnatario che dovrà inviare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. L'assegnatario dovrà riconsegnare l'area ortiva in ordine e pulita, sgombra da colture, erbe ed infestanti e liberata da ogni attrezzatura e materiale in essa depositati;
 - Per trasferimento della residenza in altro Comune oppure per il venir meno di uno degli altri requisiti di cui All'art. 2 ;
 - per morte dell'assegnatario: in questo caso l'area ortiva può essere assegnata al coniuge o al convivente more uxorio che ne faccia domanda e che abbia i requisiti di cui all'Art. 2; in caso contrario l'area verrà riassegnata con i criteri illustrati all'Art. 3. In ogni caso l'area resta a disposizione di eventuali eredi e/o familiari per la raccolta dei frutti nei sessanta giorni successivi alla data di decesso dell'assegnatario;
 - per mancato pagamento della tariffa annua;
 - per revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento;
 - nel caso in cui l'assegnatario viene colto ad impossessarsi di prodotti che non derivano dalla propria zona ortiva e/o ad utilizzare parte dell'area orticola altrui.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

2. In caso di decadenza, prevista per i casi succitati, l'Assegnatario dovrà riconsegnare all'Amministrazione Comunale le chiavi di accesso all'area ortiva.
3. La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può presentare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della contestazione.
4. Se il ricorso viene respinto l'assegnatario decade dal proprio diritto, ne riceve comunicazione scritta e l'orto può essere immediatamente assegnato ad un altro richiedente.

Art. 6 – Deposito cauzionale e quota annuale

6.1 – Deposito cauzionale

1. L'assegnazione verrà perfezionata mediante deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale congiuntamente alla definizione della tariffa annuale relativa all'assegnazione dell'area ortiva; la cauzione è da versare a favore dell'Amministrazione Comunale all'atto di assegnazione dell'area ortiva.
2. Tale somma verrà restituita nel momento in cui l'orto viene riconsegnato all'Amministrazione Comunale; non verrà restituita se al momento della riconsegna l'orto si presenta in cattive condizioni di manutenzione e/o di conduzione o se l'assegnazione viene meno a seguito della revoca effettuata dall'Amministrazione Comunale previo rigetto dell'eventuale ricorso.

6.2 – Tariffa annuale

1. L'Amministrazione annualmente stabilisce la tariffa da corrispondere in un'unica soluzione di norma entro il mese di febbraio;
2. Il mancato pagamento della tariffa annuale comporta la decadenza d'ufficio dall'assegnazione che viene comunicata per iscritto dall'Amministrazione Comunale all'assegnatario.

Art. 7 – Conduzione delle aree ortive

1. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo e l'assegnatario non potrà affittare in nessuna forma il terreno affidatagli.
2. L'orto verrà coltivato personalmente dall'assegnatario, con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare o con aiuti esterni soltanto per i lavori più pesanti; in ogni caso l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita.
3. I prodotti ricavati non possono rappresentare fonte di lucro né potranno essere svolte attività diverse da quella della coltivazione ortofrutticola.

7.1 – Doveri dell'assegnatario

Oltre a quanto previsto dall'Art. 803 e seguenti del Codice Civile l'assegnatario si impegna:



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

- a sistemare un solo contenitore all'interno della propria area ortiva; tale contenitore deve avere capacità massima di litri 200 e deve essere destinato esclusivamente alla raccolta e al deposito dell'acqua di irrigazione ed inoltre deve essere obbligatoriamente dotato di coperchio che ne garantisca la chiusura ermetica;
- a non installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione di serre per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 marzo), con un'altezza dal suolo non superiore a mt. 1, per ragioni di decoro e di estetica dell'area;
- a contenere l'altezza delle colture e dei relativi sostegni entro mt. 1,80;
- a non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (ad es. mais, girasoli, viti, menta, piante ad alto fusto, ecc.);
- a non allevare, detenere o ospitare, anche temporaneamente, nel proprio lotto di terreno animali di qualsiasi genere;
- nelle parti di uso comune, si impegna a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e a mantenere puliti ed ordinati i capanni degli attrezzi;
- a mantenere l'area ortiva assegnata ordinata e sgombera da materiali di risulta e non utilizzare l'orto per scarico o deposito di materiali non pertinenti alla coltura;
- a non usare anticrittogamici e diserbanti, né incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni, dal momento che la conduzione delle zone ortive si ispira all'agricoltura biologica e alla lotta integrata;
- a conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta;
- a non accendere fuochi;
- a disporre i sostegni non utilizzati in orizzontale ad un'altezza massima di mt. 1,00 da terra;
- a ricoverare il materiale personale (canne, attrezzi da lavoro, concimi, etc) all'interno della propria assegnazione rispettando l'altezza minima di 30 cm e massima di 130 cm dal suolo per evitare l'insediamento e la nidificazione di topi ed altri animali o insetti infestanti;
- ad essere sempre presenti durante l'utilizzo dell'acqua, al fine di evitare sprechi, rubinetti aperti, tubi attaccati alle prese ed eventuali danni alle zone ortive confinanti.

7.2 – Uso e caratteristiche dell'acqua

1. L'acqua per l'irrigazione deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie.
2. Presso le aree ortive è vietato scavare pozzi per l'emungimento di acqua sotterranea o interrare vasche per la raccolta di acqua senza l'approvazione dell'Amministrazione Comunale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

3. Gli assegnatari possono utilizzare solo l'acqua proveniente da allacciamenti predisposti dal Comune;
4. L'utilizzo dell'acqua da parte dell'assegnatario deve essere il più possibile contenuto e commisurato alle reali esigenze.
5. I contenitori per il deposito dell'acqua, presenti all'interno dell'orto, debbono essere sigillati e l'assegnatario deve adottare tutti i provvedimenti di carattere igienico-sanitario (es. adottare le prescrizioni in materia di lotta alla zanzara tigre).

Art. 8 – Diritti e doveri del Comune

1. L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza nei confronti degli assegnatari con l'obiettivo di monitorare il rispetto del presente Regolamento.
2. Il Comune provvede a dotare la zona ortiva delle attrezzature necessarie in conformità con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione comunali, ad esempio i depositi per gli attrezzi ed i servizi igienici e provvede ad installare una cisterna con impianto di autoclave o di irrigazione.
3. Gli eventuali spazi comuni della zona ortiva sono dotati di illuminazione elettrica.
4. Laddove possibile il Comune provvederà a dotare le zone ortive di strutture di recinzione o staccionate.
5. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria (per esempio sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti elettrici).
6. Tutti i contratti delle utenze sono intestati all'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Doveri degli assegnatari

1. Sono a carico degli assegnatari degli orti le spese relative alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei locali comuni presenti nella zona ortiva e il rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento, oltre alla corresponsione della tariffa annuale all'Amministrazione Comunale.
2. Gli Assegnatari possono proporre all'Amministrazione Comunale la realizzazione di eventuali addizioni e/o migliorie, facendosi carico della progettazione e delle spese nonché degli oneri di esecuzione ad essi correlati. L'esecuzione diretta di addizioni e migliorie da parte degli assegnatari deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Comune con approvazione del relativo progetto.
3. La realizzazione delle suddette addizioni o migliorie non dà diritto ad alcun compenso o rimborso a favore degli stessi a meno che il Comune in sede di approvazione dell'intervento non decida di cofinanziare il medesimo o di riconoscere un contributo finalizzato a favore degli assegnatari proponenti.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

4. Il richiedente deve presentare, al momento dell'assegnazione, apposite polizze assicurative per la copertura di infortuni verso se stesso e verso familiari e/o persone che frequentino anche saltuariamente l'area ortiva assegnata oltre a polizze assicurative a copertura dei danni causati a sé e a terzi;
5. In alternativa a quanto illustrato al punto 4. è data la possibilità al richiedente di diventare socio dell'*Associazione Orti di Granarolo*, nel caso degli assegnatari degli orti di Granarolo, e del *Centro Sociale Il Parco*, nel caso degli assegnatari degli orti di Cadriano, con versamento della relativa quota associativa, la quale comprende anche una copertura assicurativa per tutte le attività svolte nella zona ortiva;
6. In sede di assegnazione dell'orto il richiedente sottoscriverà apposita liberatoria che manleva l'Amministrazione Comunale da danni potenziali e da responsabilità civili e penali derivanti dall'uso improprio dell'orto urbano assegnato.

Art. 10 – L'Assemblea degli assegnatari

1. E' data data facoltà agli assegnatari di radunarsi in Assemblee degli Assegnatari, una per ogni singola località del territorio comunale ove sono presenti le aree ortive.
2. L'Assemblea degli assegnatari rappresenta uno strumento di confronto sul programma annuale di manutenzione e di sviluppo dei servizi di quella peculiare area ortiva, comprese le iniziative culturali, turistiche, ricreative e sociali.
3. L'Assemblea degli assegnatari può inoltre discutere le migliorie e le modifiche che ritiene opportuno applicare al presente Regolamento e le sottopone all'Amministrazione Comunale per tramite del suo Presidente, fornendo le necessarie motivazioni.
4. Inoltre l'Assemblea degli assegnatari può segnalare all'Amministrazione, sempre per tramite del suo Presidente, i casi in cui si rende necessario provvedere alla revoca dell'assegnazione.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, come tra l'altro previsto dall'art. 18 dello Statuto Comunale vigente e, una volta esecutivo, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.
2. Per quanto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile.